

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-5273 del 22/10/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oggetto                     | D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta B.F. AGRICOLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 ed impianto nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via delle Bonifiche Ferraresi nn. 9-11-13. Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per la MODIFICA dell'attivit  di essiccazione e stoccaggio cereali, trasformazione e confezionamento cereali ed essiccazione piante officinali, autorizzata con atto di A.U.A. n. 5915/2019, rilasciato alla Ditta BONIFICHE FERRARESI S.P.A. Societa' Agricola, come modificato con atti n. 2357/2020 e n. 4590/2021 e volturato con atto n. 3735/2021. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2021-5427 del 21/10/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dirigente adottante         | MARINA MENGOLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Questo giorno ventidue OTTOBRE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.



Sinadoc 12518/2021/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **B.F. AGRICOLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA** con sede legale nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 ed impianto nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via delle Bonifiche Ferraresi nn. 9-11-13. **Autorizzazione Unica Ambientale** (A.U.A.) per la MODIFICA dell'attività di **essiccazione e stoccaggio cereali, trasformazione e confezionamento cereali ed essiccazione piante officinali**, autorizzata con atto di A.U.A. n. 5915/2019, rilasciato alla Ditta BONIFICHE FERRARESI S.P.A. Società Agricola, come modificato con atti n. 2357/2020 e n. 4590/2021 e volturato con atto n. 3735/2021, adottati da Arpae.

### LA RESPONSABILE

VISTA la domanda in data 19.11.2020, trasmessa dal SUAP del Comune di Jolanda di Savoia e assunta al P.G. di Arpae il 16.04.2021 con il n. PG/2021/59314, presentata allo stesso SUAP in data 20.11.2020, Protocollo istanza SUAP n. 8484 del 20.11.2020, dalla Ditta BONIFICHE FERRARESI S.p.A. Società Agricola, nella persona di Federico Vecchioni, in qualità di legale rappresentante, con sede legale nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 ed impianto nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via delle Bonifiche Ferraresi nn. 9-11-13, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la “modifica sostanziale” dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2019-5915 del 19.12.2019, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

CONSIDERATO che la suddetta istanza è stata presentata dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 59/2013, con modifica delle matrici ambientali “scarichi idrici”, “emissioni in atmosfera” e “impatto acustico”, autorizzate con l'A.U.A. sopra citata;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a

norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs 183/2017;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/95;
- il D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159;

VISTE le modifiche che il D.Lgs 183/2017 ha apportato al D.Lgs 152/06, e in particolare l'aggiornamento dell'elenco degli impianti e delle attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1, Elenco di cui alla Parte I, dell'allegato IV, alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) e nello specifico del punto dd): *"Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW"* (e non più 3 MW);

VISTE altresì:

- la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- la Delibera di G.R. n. 1769 del 22.11.2010 e in particolare il punto 4.34 “Impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt, ai sensi dell’art. 272 comma 2 ed art. 281 comma 4 del D. Lgs. 152/062;

RICHIAMATI: l'atto di A.U.A. n. DET-AMB-2019-5915 del 19.12.2019, rilasciato alla Ditta BONIFICHE FERRARESI S.P.A. Società Agricola, l'atto di modifica non sostanziale (mons) n. DET-AMB-2020-2357 del 21.05.2020, l'atto di voltura n. DET-AMB-2021-3735 del 26.07.2021 alla Ditta B.F. AGRICOLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, e l'atto di modifica non sostanziale (mns) n. DET-AMB-2021-4590 del 16.09.2021, adottati da Arpae;

DATO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto di A.U.A. n. DET-AMB-2019-5915 del 19.12.2019 come modificato con gli atti sopra citati;

PRESO ATTO che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono:

- relativamente alla matrice scarichi, nell'installazione di un impianto ad ossidazione totale per lo scarico delle acque reflue domestiche, al posto di una vasca di fitodepurazione che viene rimossa;
- relativamente alla matrice emissioni in atmosfera, l'installazione di n. 5 nuovi punti di emissione, dalla E21 alla E25, derivanti da batterie filtranti;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto succitato, non oggetto di modifica, che vengono riportate

integralmente nel presente atto, adeguandole, qualora le prescrizioni una tantum siano già state ottemperate;

CONSIDERATO che dalle precedenti istruttorie risulta:

- \* che l'insediamento è inserito in zona non dotata di servizio pubblico di fognatura (dichiarazione del C.A.D.F. S.p.A., Prot. n. 2015/0028263 del 03.12.2015);
- \* che gli scarichi presenti, derivanti dalla raccolta delle acque dei pluviali e di dilavamento di aree adibite esclusivamente a parcheggio ed al transito di automezzi, non sono soggetti a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs 152/06 e il relativo scarico indiretto nella canaletta "Le Venezie" è escluso dal regime autorizzativo del suddetto D.Lgs 152/06;
- \* che per la matrice scarico di reflui domestici, il sistema di fitodepurazione progettato, non prevedendo uno scarico, è da considerarsi escluso da autorizzazione;
- \* che per le emissioni **4c** e **4d**, derivanti dalle batterie filtranti a servizio della linea orzo, si applicano i limiti e le prescrizioni già previsti per le emissioni 4a e 4b (derivanti dalle batterie filtranti della riseria);
- \* che sono stati eliminati i punti di emissione denominati **16g, 16h, 16i e 16l** derivanti da bruciatori di gas metano e denominati **17g, 17h, 17i e 17l** derivanti dalla camera di essiccazione officinali (modifica autorizzata con atto di mns n. 2357/2020);
- \* che le emissioni derivanti dai silos di stoccaggio denominate **8a-8b** (silos rapidi), **9a-9b-9c-9d-9e-9f-9g-9h-9i-9l-9m-9n-9o-9p-9q-9r** (silos granaglie), **10a-10b-10c-10d-10e-10f** (silos granaglie), **11a-11b** (silos granaglie), **12g-12h-12i-12l-12m-12n** (silos granaglie), **13a-13b** (silos granaglie), **14a-14b-14c-14d** (silos giornalieri) e le emissioni denominate **17a-17b-17c-17d-17e-17f** (camere essiccazione officinali), sono state valutate come poco significative e non risultano campionabili per la tipologia di emissione e per la configurazione dell'impianto;
- \* che per le emissioni denominate **15a-15b-15c-15d**, derivanti dai silos di stoccaggio pula/lolla/scarti, è prevista l'installazione di sistemi di abbattimento polveri costituiti da filtri a maniche;

\* che le emissioni denominate **16a-16b-16c-16d-16e-16f** derivano da bruciatori a gas metano da 114 kW e che le emissioni **6** e **7** derivano dalle caldaie a metano per il riscaldamento degli uffici, rispettivamente da 24 kW e 33 kW;

\* che la Società ha rinunciato all'impianto per la lavorazione delle officinali e quindi all'emissione 18;

PRESO ATTO in particolare che, come riportato nella premessa dell'atto di mns n 4590/2021, la variante autorizzata con lo stesso atto riguarda la realizzazione di un impianto pilota per la lavorazione delle arachidi e che al termine della campagna 2021 (durata di circa 60 giorni a partire dal mese di settembre 2021) verrà smontato, modificato/completato in relazione all'esito dell'attività svolta durante la prima campagna e installato in un altro luogo, in via di definizione. La stessa variante prevede:

- che l'attività esistente di essiccazione delle piante officinali non venga svolta per la campagna 2021 e che l'installazione dell'impianto pilota comporterà:

\* l'utilizzo temporaneo di tre delle dodici emissioni già autorizzate per l'attività esistente di essiccazione delle piante officinali;

\* l'utilizzo per un breve periodo di un impianto di combustione che presenta 320 kW di potenza superiore a quella complessiva della camera di essiccazione ( $6 \times 114 \text{ kW} = 680 \text{ kW}$ );

- che l'impianto pilota, per come descritto nel progetto, non necessita di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in quanto rientra tra gli impianti ed attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1, del D.Lgs n. 152/06 e in particolare al punto jj), Parte I, dell'Allegato IV alla Parte Quinta dello stesso Decreto che si riporta: "jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi";

- che il bruciatore funzionante a gas naturale installato a bordo del forno di essiccazione, tarato ad una potenzialità inferiore a 1 MW, per come dichiarato nel progetto, non necessita di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in quanto rientra tra gli impianti ed attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1, del D.Lgs n. 152/06 e in particolare al punto dd), Parte I, dell'Allegato IV alla Parte Quinta dello stesso Decreto che si riporta: "dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW";

DATO ATTO che l'autorizzazione n. 4590/2021 ha validità limitata alla durata dell'esercizio dell'impianto pilota ed alla sua dismissione.

VISTA la nota dello scrivente Servizio SAC Prot. n. PG/2021/67993 del 30.04.2021, trasmessa al SUAP del Comune di Jolanda di Savoia con cui, in particolare, si è comunicato l'esito sostanzialmente positivo della verifica della completezza documentale e di rimanere in attesa dei pareri di competenza del Comune riguardanti lo scarico delle acque reflue domestiche e l'impatto acustico e la compatibilità urbanistico/sanitaria in merito alle nuove emissioni in atmosfera;

VISTA la nota dello scrivente Servizio SAC Prot. n. PG/2021/77554 del 17.05.2021, trasmessa al SUAP del Comune di Jolanda di Savoia, di richiesta integrazioni, riguardanti le emissioni in atmosfera, secondo quanto riportato nella "Relazione Tecnica emissioni in atmosfera con richiesta integrazioni" del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2021/73412 del 10.05.2021;

VISTE le note del SUAP del Comune di Jolanda di Savoia, Protocolli n. 5267 e n. 5268 del 17.06.2021, acquisite ai Protocolli di Arpae n. PG/2021/95025-95064 del 17.06.2021, con cui ha trasmesso le integrazioni presentate dalla Ditta;

VISTA la "Relazione Tecnica emissioni in atmosfera con valutazione favorevole" del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2021/112144 del 16.07.2021, con le prescrizioni che verranno riportate nel presente atto. In particolare, per quanto riguarda le emissioni diffuse, vengono espresse le seguenti valutazioni: si prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta che individua nella fase di scarico dei cereali nella nuova buca l'unica fase del ciclo produttivo, così come previsto dalla modifica, da cui possono originarsi emissioni diffuse. A tal proposito specifica che per l'emissione E24 relativa alla schiacciatrice il macchinario è posto all'interno di un capannone chiuso per cui sono previste istruzioni operative interne di pulizia e controllo e che il materiale arriva alla schiacciatrice da percorsi chiusi (elevatori, trasportatori e tubi) facenti parte dell'impianto già esistente. Per quanto riguarda la nuova buca di scarico posizionata in prossimità dell'aspirazione 23 la Ditta chiarisce che il progetto di modifica non prevede il suo collegamento con l'impianto di aspirazione e descrive quindi gli accorgimenti che si intendono adottare al fine di minimizzare la generazione di emissioni diffuse in questa fase. Si valuta

favorevolmente quanto previsto per le modalità di scarico nella buca che avverrà direttamente dai veicoli di trasporto alla minor altezza possibile dalla stessa e limitando la velocità di deflusso del materiale agendo sui sistemi di inclinazione della carrozzeria del veicolo e si concorda con l'installazione, a contorno della buca di fronte e sul lato destro, di una tamponatura con parete di cemento armato alta 3 metri. La ditta dichiara inoltre che il tutto sarà protetto da una tettoia a struttura metallica e copertura inclinata in pannelli sandwich di altezza 4,25-5,80 metri e che i cereali che saranno scaricati nella nuova buca, costituiti da risone e orzo, presentano livelli di polverosità molto ridotti;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Jolanda di Savoia, Prot. n. 8409 del 06.10.2021, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2021/154358 del 06.10.2021, con cui ha trasmesso i Pareri/Autorizzazioni/Nulla Osta del Comune di Jolanda di Savoia, quali:

- l' "Autorizzazione allo scarico fuori fognatura di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale n. 1/2021", con cui, visto il parere tecnico di compatibilità idraulica espresso dal consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, autorizza, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 a scaricare le acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento in corpo idrico superficiale – Scolo, secondo le modalità ed il progetto presentati e alle condizioni che verranno indicate nel presente atto;
- il "Nulla Osta ai sensi dell'art. 8 della legge 447/1995 – legge Quadro sull'inquinamento acustico – e relativi regolamenti attuativi", con il quale prende atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 26 Ottobre 1995, n. 447, con la quale viene dichiarato che l'esercizio dell'attività di essiccazione, stoccaggio, trasformazione e confezionamento cereali e prodotti simili condotta dalla Società Bonifiche Ferraresi S.p.A., ora B.F. AGRICOLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, non produce aumenti della rumorosità esterna od interna ed invita la ditta al rispetto delle condizioni che verranno indicate nel presente atto;
- il parere favorevole dal punto di vista "Urbanistico/Sanitario", con le condizioni che verranno indicate nel presente atto, riportando il seguente parere di competenza dell'USL di Ferrara-Dipartimento di Sanità Pubblica: - l'attività rientra nell'elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del T.U.LL.SS.

n. 1265/1934, di II Classe, lett. C "macinazione, altre lavorazioni delle industrie molitorie dei cereali";

- le abitazioni più vicine distano circa 50 m. dallo stabilimento;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica dell'attività autorizzata con atto n. n. DET-AMB-2019-5915 del 19.12.2019, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, rilasciato alla Ditta BONIFICHE FERRARESI S.P.A. Società Agricola, come modificato con atto n. DET-AMB-2020-2357 del 21.05.2020 e volturato con atto n. DET-AMB-2021-3735 del 26.07.2021 alla Ditta B.F. AGRICOLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, adottati da Arpae;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche da parte del SUAP in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs.159/2011;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/13, per la modifica sostanziale dell'attività, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'Incarico di Funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

## A D O T T A

l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Jolanda di Savoia alla Ditta **B.F. AGRICOLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA**, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 ed impianto nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via delle Bonifiche Ferraresi nn. 9-11-13, C.F. e P.IVA n. 02079750382, per la **modifica sostanziale** dell'attività di **essiccazione e stoccaggio cereali, trasformazione e confezionamento cereali ed essiccazione piante officinali** autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. DET-AMB-2019-5915 del 19.12.2019, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, rilasciato alla Ditta BONIFICHE FERRARESI S.P.A. Società Agricola, come modificato con atto n. DET-AMB-2020-2357 del 21.05.2020 e volturato con atto n. DET-AMB-2021-3735 del 26.07.2021 alla Ditta B.F. AGRICOLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, adottati da Arpae.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale                                                                                                                           | Ente Competente |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Acqua                          | Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 | Arpae           |
| Acqua                          | Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06  | Comune          |
| Aria                           | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06                                    | Arpae           |
| Rumore                         | Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11                                                  | Comune          |

2. Per l'esercizio dell'attività il dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

## **A) SCARICHI IDRICI**

### **A) 1. Scarico acque reflue industriali (esistente)**

1. Lo scarico in corpo idrico superficiale – Scolo, delle acque reflue industriali (acque di raffreddamento), autorizzato con il presente atto, è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A” – Tav. 3** “SCHEMA SOTTOSERVIZI – INDIVIDUAZIONE IMPIANTO DA RIMUOVERE” e nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “B” – Tav. 4** “SCHEMA SOTTOSERVIZI”;
2. **Tale scarico deve rispettare i valori limite di emissione** previsti dalla **Tab. 3**, colonna acque superficiali, dell'**allegato 5**, alla **parte terza** del **D.Lgs. 152/06**, nel **pozzetto di ispezione e campionamento**, indicato nelle planimetrie di cui al precedente punto 1 come “Pozzetto di campionamento acqua di sbrinamento circuito di raffreddamento”;
3. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo;
4. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non devono essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;
5. Il pozzetto di ispezione e controllo deve essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento deve avere dimensione tra i 50x50 e 60x60 cm. per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;
6. La Ditta deve assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
7. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;

8. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
9. Gli scarichi devono essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli organi di controllo;
10. Il Gestore deve adottare ogni misura atta ad evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale;
11. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad Arpae e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

**A) 2. Scarico acque reflue domestiche (nuovo)**

1. Lo scarico in corpo idrico superficiale – Scolo delle acque reflue domestiche autorizzato con il presente atto **è quello indicato con la sigla “S1”**, nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “B” – Tav. 4 “SCHEMA SOTTOSERVIZI”**;
2. Su tutti gli impianti deve essere mantenuta una ispezione visiva dalla quale non devono risultare reflui torbidi e maleodoranti;
3. Gli impianti devono essere dotati di manuale d'uso e manutenzione specifico rilasciato dalla ditta costruttrice ed essere gestiti secondo le indicazioni ivi riportate. In generale i fanghi devono essere estratti periodicamente ed allontanati come rifiuti; devono inoltre essere garantiti il funzionamento delle attrezzature installate e la continua fornitura di corrente elettrica. In tali impianti è auspicabile la gestione della manutenzione periodica con ditta specializzata. Relativamente ai fanghi estratti si dovranno conservare i formulari per almeno 5 anni;

4. Lo scarico delle acque reflue depurate non deve produrre inconvenienti ambientali, come impaludamenti, sviluppo di odori, diffusione di aerosoli, si consiglia pertanto una periodica manutenzione e pulizia del fosso in cui avviene lo scarico;
5. Deve essere notificata al Comune ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico.

## **B) EMISSIONI IN ATMOSFERA**

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C" - Tav. 6** "QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI POLVEROSE" e denominate **1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c, 4d, 5, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25**;
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

| EMISSIONI                    | <b>1</b><br>ESSICCATOIO 1 | <b>2a</b><br>ESSICCATOIO 2 | <b>2b</b><br>ESSICCATOIO 2 |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Portata (Nm <sup>3</sup> /h) | 43.000                    | 50.000                     | 50.000                     |
| Durata (h/giorno)            | 24                        | 24                         | 24                         |
| Altezza minima (m)           | 16,00                     | 26,00                      | 26,00                      |

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

|                         |                            |                            |                            |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Materiale particellare  | 20                         | 20                         | 20                         |
| Sistema di abbattimento | Filtro a letto di granella | Filtro a letto di granella | Filtro a letto di granella |

| EMISSIONI                    | <b>3a</b><br>ESSICCATOIO 3 | <b>3b</b><br>ESSICCATOIO 3 |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Portata (Nm <sup>3</sup> /h) | 50.000                     | 50.000                     |
| Durata (h/giorno)            | 24                         | 24                         |
| Altezza minima (m)           | 26,00                      | 26,00                      |

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

|                         |                            |                            |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Materiale particellare  | 20                         | 20                         |
| Sistema di abbattimento | Filtro a letto di granella | Filtro a letto di granella |

| <b>EMISSIONI</b>             | <b>4a</b><br>BATTERIA FILTRANTE<br>riso | <b>4b</b><br>BATTERIA FILTRANTE<br>riso | <b>4c</b><br>BATTERIA FILTRANTE<br>linea orzo |
|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Portata (Nm <sup>3</sup> /h) | 22.500                                  | 22.500                                  | 22.500                                        |
| Durata (h/giorno)            | 8                                       | 8                                       | 8                                             |
| Altezza minima (m)           | 18,00                                   | 18,00                                   | 12,00                                         |

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

|                         |                  |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Materiale particellare  | 10               | 10               | 10               |
| Sistema di abbattimento | Filtro a maniche | Filtro a maniche | Filtro a maniche |

| <b>EMISSIONI</b>             | <b>4d</b><br>BATTERIA FILTRANTE<br>linea orzo | <b>5</b><br>BATTERIA FILTRANTE<br>essiccatoio |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Portata (Nm <sup>3</sup> /h) | 22.500                                        | 10.000                                        |
| Durata (h/giorno)            | 8                                             | 24                                            |
| Altezza minima (m)           | 9,00                                          | 10,00                                         |

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Materiale particellare  | 10               | 10               |
| Sistema di abbattimento | Filtro a maniche | Filtro a maniche |

| <b>EMISSIONI</b>             | <b>19</b><br>BATTERIA FILTRANTE<br>mulino | <b>20</b><br>BATTERIA FILTRANTE<br>essiccatoio |
|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Portata (Nm <sup>3</sup> /h) | 9.720                                     | 10.000                                         |
| Durata (h/giorno)            | 24                                        | 24                                             |

|                    |       |       |
|--------------------|-------|-------|
| Altezza minima (m) | 16,70 | 10,00 |
|--------------------|-------|-------|

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Materiale particellare  | 10               | 10               |
| Sistema di abbattimento | Filtro a maniche | Filtro a maniche |

| EMISSIONI                    | <b>21</b><br>BATTERIA FILTRANTE<br>orzo, farro, grano finito | <b>22</b><br>BATTERIA FILTRANTE<br>sottoprodotto riso | <b>23</b><br>BATTERIA FILTRANTE<br>fase di trasporto |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Portata (Nm <sup>3</sup> /h) | 20.000                                                       | 9.000                                                 | 15.000                                               |
| Durata (h/giorno)            | 3                                                            | 16                                                    | 4                                                    |
| Altezza minima (m)           | 18,00                                                        | 18,00                                                 | 8,50                                                 |

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

|                         |                  |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Materiale particellare  | 10               | 10               | 10               |
| Sistema di abbattimento | Filtro a maniche | Filtro a maniche | Filtro a maniche |

| EMISSIONI                    | <b>24</b><br>BATTERIA FILTRANTE<br>schiacciatrice | <b>25</b><br>BATTERIA FILTRANTE<br>lavorazione orzo, farro, grano |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Portata (Nm <sup>3</sup> /h) | 4.000                                             | 6.000                                                             |
| Durata (h/giorno)            | 16                                                | 8                                                                 |
| Altezza minima (m)           | 6,50                                              | 18,00                                                             |

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Materiale particellare  | 10               | 10               |
| Sistema di abbattimento | Filtro a maniche | Filtro a maniche |

La Ditta è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli alle emissioni 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c, 4d, 5, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25** con **frequenza almeno annuale**.

3. Per le **NUOVE emissioni 21, 22, 23, 24 e 25** e, se non ancora attivate, per le **emissioni 19 e 20**, dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/06, e

precisamente:

- a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'impianto di cui al presente atto, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all' Arpae di Ferrara e al SUAP del Comune di Jolanda di Savoia;
  - b) entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;
  - c) dalla data di messa a regime dell'impianto, **ed entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al SUAP del Comune di Jolanda di Savoia e all' Arpae di Ferrara;
4. **Per le eventuali emissioni diffuse** prodotte dalle fasi di produzione, trasporto, carico/scarico e stoccaggio di materiale polverulento, devono continuare ad essere attuati tutti gli accorgimenti e le cautele possibili al fine di limitarne la dispersione. In particolare qualora dai silos di stoccaggio dovessero generarsi emissioni significative di polveri, la Ditta dovrà provvedere ad installare idoneo sistema di abbattimento;
5. **Le emissioni** denominate **15a-15b-15c-15d**, derivanti dai silos di stoccaggio pula/lolla/scarti/scarti, devono essere dotate dei sistemi di abbattimento polveri previsti, costituiti da filtri a maniche. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare la manutenzione periodica atta a mantenere efficienti tali sistemi di abbattimento. Detti interventi devono essere annotati su apposito registro e tenuti a disposizione degli organi di controllo;
6. Le emissioni denominate **16a-16b-16c-16d-16e-16f** (Bruciatori 0,114 MW gas metano), devono rispettare i limiti alle emissioni previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i., per i parametri polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo, ovvero: 5 mg/Nmc per le polveri, 350 mg/Nmc per gli ossidi di azoto (NO<sub>2</sub>), 35 mg/Nmc per gli ossidi di zolfo (SO<sub>2</sub>);
7. La Ditta dovrà comunicare, con congruo anticipo, l'inizio della campagna di ogni unità produttiva,

con indicazione del presunto termine della stessa, al SUAP del Comune di Jolanda di Savoia e all'Arpae di Ferrara;

8. Qualora durante la campagna di raccolta e di essiccazione delle erbe officinali, dovessero generarsi odori, oggetto di segnalazioni, la Ditta, previa verifica da parte di questa Agenzia, dovrà provvedere ad effettuare un monitoraggio delle emissioni odorigene, da concordarsi con Arpae;
9. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
10. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
11. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "D"**;
12. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
13. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla

sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;

14. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dallo accertamento;
15. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
16. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;
17. Le modalità di scarico nella buca posizionata in prossimità dell'aspirazione 23, deve avvenire direttamente dai veicoli di trasporto alla minor altezza possibile dalla buca stessa e limitando la velocità di deflusso del materiale agendo sui sistemi di inclinazione della carrozzeria del veicolo;
18. Entro sei mesi dal rilascio del presente atto da parte del SUAP del Comune di Jolanda di Savoia, deve essere installata la tamponatura con le caratteristiche proposte dalla Ditta nella documentazione allegata all'istanza e citate in premessa;
19. Devono essere rispettate le prescrizioni del parere del Comune di Jolanda di Savoia (trasmesso con nota Prot. n. 8409/2021, citata in premessa):

- le emissioni **23** e **24** devono sfociare regolarmente di almeno 1 metro oltre la falda della copertura;
- devono essere adottate tutte le migliori tecnologie atte a contenere le emissioni diffuse anche durante le operazioni di pulizia, raccolta e stoccaggio delle polveri dei filtri installati.

#### **PRESCRIZIONI RIGUARDANTI L'IMPIANTO PILOTA AUTORIZZATO CON ATTO N. 4590/2021**

20. Si dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari, al fine di evitare la formazione di eventuali emissioni diffuse;
21. L'impianto pilota potrà funzionare solo nell'ambito della campagna 2021, dopodiché dovrà essere completamente rimosso;
22. La data di messa in esercizio dell'impianto pilota, la data di cessazione dell'attività e la data della dismissione dello stesso impianto, devono essere comunicate all'Arpae di Ferrara, al Comune di Jolanda di Savoia e all'Azienda USL di Ferrara;
23. L'impianto pilota da realizzare è quello indicato nella planimetria allegata al presente atto come parte integrante come **Allegato "E"**.

#### **C) IMPATTO ACUSTICO**

1. La Ditta deve rispettare i limiti di immissione assoluti e differenziali stabiliti dalla vigente normativa in materia di acustica per le classi di interesse;
2. Le opere, gli interventi e gli impianti devono essere condotti in conformità a quanto dichiarato nella documentazione presentata;
3. L'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti esistenti dovrà essere comunicata e sarà soggetta a nuova verifica di conformità alla normativa acustica;

**Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP, l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2019-5915 del 19.12.2019, rilasciato alla Ditta BONIFICHE FERRARESI S.P.A. Società Agricola, come modificato con atto n. DET-AMB-2020-2357**

del 21.05.2020, volturato con atto n. DET-AMB-2021-3735 del 26.07.2021 alla Ditta B.F. AGRICOLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA e modificato con atto n. DET-AMB-2021-4590 del 16.09.2021.

**L'autorizzazione e le prescrizioni riguardanti l'impianto pilota per la lavorazione delle arachidi, hanno validità limitate alla durata dell'esercizio dello stesso impianto ed alla sua dismissione.**

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Jolanda di Savoia, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2, del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Jolanda di Savoia.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicate nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Jolanda di Savoia, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dello stesso Comune, al C.A.D.F. S.p.A. al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e all'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ  
SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI  
ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE  
ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Jolanda di Savoia.

*Firmato Digitalmente*  
La Responsabile del Servizio  
*Dott.ssa Marina Mengoli*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**